

NOTA ALLA

**RASSEGNA
STAMPA**



MAGGIO 2014

- 3** **In primo piano**
Zambrano nel direttivo dell'Uni
Normazione, un posto nella governance dell'Uni
Autorità appalti: i requisiti di fatturato costituiscono barriere
“Basta affidare i progetti all'interno della Pa”
Riforma appalti: più spazio per i giovani ingegneri
Ingegneri, assunzioni in ripresa
Tar: sì all'obbligo di Pos
Professionisti, la guerra dei Pos
Sale la protesta sull'obbligo di Pos
- 13** **Professionisti**
Professionisti, redditi a picco
Mappa delle professioni per superare le barriere
Reddito Stp in attesa di regole
Professioni, il welfare cresce
Inarcassa: entro il 31 maggio le deroghe al contributo minimo
Sconti anche a giovani ingegneri
Ordini professionali fuori controllo
Professionisti non responsabili se manca il mandato dei clienti
Associazioni, via segnata
- 22** **Legislazione sui lavori pubblici**
L'utile molto basso non compromette l'aggiudicazione
Authority: stazioni appaltanti con più autonomia
Gare aperte per i progettisti
In gara nonostante il concordato
Gare, ok avvalimento parziale
Soa: meno verifiche
Ricorsi con termini elastici
- 28** **Appalti e lavori pubblici**
Realacci: stop ai requisiti-barriera per progettisti
Il Governo accelera sul fondo di garanzia per le opere idriche
Niente risorse ai lavori senza dati
Appalti di lavori, meno vincoli
L'offerta è rinegoziabile
- 34** **Edilizia**
Ristrutturazioni: col bonus sorride anche l'erario
Edilizia, una terapia shock per invertire la tendenza
- 37** **Investimenti**
L'Italia rischia di perdere 42 miliardi di Fondi Strutturali Europei
- 38** **Green Economy**
Scure del Governo sulla green economy

Nel mese di marzo due argomenti di grande interesse per gli ingegneri italiani meritano il primo piano. Il primo è l'ingresso del CNI nel direttivo di UNI, con Armando Zambrano nominato Vicepresidente. Il secondo è il convegno organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche "Aprire il mercato dei lavori pubblici". Inoltre, la sempre dibattuta questione dell'obbligo del POS e una ricerca del Centro Studi del CNI che attesta l'aumento delle assunzioni degli ingegneri in Italia. Ripercorriamo il tutto attraverso gli articoli di Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi.

ZAMBRANO NEL DIRETTIVO DELL'UNI

Il numero uno degli ingegneri Armando Zambrano alla vicepresidenza dell'Uni, l'Ente nazionale di normazione. Il nuovo consiglio direttivo dell'Uni, modificato a seguito dell'elezione degli otto componenti da parte dell'assemblea del 29 aprile, ha infatti proceduto al rinnovo delle cariche. L'organismo ha quindi confermato Piero Torretta come presidente, e ha invece eletto in qualità di vicepresidenti Armando Zambrano (Cni), Sergio Fabio Brivio (Fin.Co), Aldo Bonomi (Confindustria) e Massimo De Felice (Inail). «Lo scopo del nostro ingresso in Uni», ha affermato Zambrano, «era ed è quello di rafforzare l'ente condividendone la governance, senza mortificare alcuna delle componenti che sinora ne

hanno portato avanti l'amministrazione. Sono convinto che questo rafforzerà la nostra presenza nelle decisioni importanti». Prima del consiglio direttivo sono stati definiti e concordati i punti cardine sui quali impostare un programma di lavoro condiviso tra le componenti che hanno contribuito all'elezione del consiglio.



NORMAZIONE, UN POSTO NELLA GOVERNANCE DELL'UNI

Le professioni tecniche nella governance dell'Uni. Nell'indirizzo politico, oltre che tecnico dell'Ente italiano di normazione, da ora in poi e per i prossimi tre anni faranno parte anche un rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri e dei periti industriali. Accanto alle tradizionali presenze istituzionali di ministeri, Inail, Confindustria. Si tratta della prima presenza nella storia dell'Uni, in cui le professioni tecniche di area tecnica potranno incidere concretamente sulla strategia della normazione volontaria di prodotto, di sistema e di progettazione. Il nuovo assetto è stato reso possibile con la presentazione, nel giorno dell'assemblea radunata per le nomine del nuovo direttivo, di una lista aperta, contenente 4 candidati su 8 posti disponibili (la restante rappresentanza è composta di diritto da soggetti delle istituzioni). La lista era composta da esponenti di ordini e collegi appartenenti alla Rete delle Professioni tecniche e da Finco, Confederazione datoriale di associazioni uscite da Confindustria. La lista aperta ha ottenuto a sorpresa in una prima tornata di votazione la



maggioranza dei voti. Si è eccepito, però il mancato raggiungimento del quorum necessario. Ritto da rifare quindi. Dopo un pomeriggio di convulse trattative e quasi all'unanimità è stata votata una lista mista di 8 soggetti composta da 4 componenti appartenenti alla Rpt e di Finco e altri 4 rappresentanti, 3 candidati in quota Confindustria e 1 per Rete Imprese Italia. Si tratta di un tassello importante per le professioni tecniche visto che la normazione tecnica, seppure volontaria, è uno strumento essenziale allo sviluppo delle attività imprenditoriali e visto anche che le professioni tecniche hanno chiesto più volte al governo di fare un uso più incisivo delle norme Uni per sopperire alle debolezze con cui la legislazione risponde alle esigenze del mercato. Il prossimo 6 maggio poi i nuovi eletti dovranno procedere al voto del presidente e della giunta di presidenza. E c'è chi non esclude che anche in questo caso le professioni possano avere la meglio e mettersi a capo dell'unico ente italiano di normazione.

AUTORITÀ APPALTI: I REQUISITI DI FATTURATO COSTITUISCONO BARRIERE

Arrivano le prime risposte alla Rete delle professioni tecniche che ha presentato le proposte per la riforma del codice appalti, chiedendo al Governo di abolire i requisiti di partecipazione alle gare fondati sul fatturato, insieme all'esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare di progettazione, alla cancellazione delle corsie preferenziali per dipendenti della Pa e il rilancio dei concorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 7 maggio). Il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, si è detto favorevole al blocco della progettazione interna alla pubblica amministrazione. «Abbiamo sbagliato - ha detto - quando abbiamo pensato che fosse un modo per ridurre i costi. Non succede mai che un'opera parta con un costo di cento e resti ancorata a quel costo». Aperture importanti anche dal presidente dell'Autorità sui contratti pubblici, Sergio Santoro che si è detto favorevole a una revisione radicale delle regole in materia di accesso alle gare dei progettisti. Santoro ha convenuto che va disapplicata una norma secondaria (l'articolo 263 del Dpr 207/2010) se incompatibile con una norma primaria (articolo 41, comma 2, del

Dlgs 163/2006) e ha promesso che l'Autorità si pronuncerà a breve in tal senso. «Se può aiutare a fermare la prassi di scrivere bandi sulla base di una regola superata, scriverò io una lettera a Santoro per sollecitare un intervento», ha detto Ermete Realacci, presidente commissione Ambiente della Camera, che ha pure detto di aver già avviato il confronto con professionisti, imprese ed esperti per recepire

le direttive europee prima dei due anni di scadenza.

D'accordo il coordinatore della Rete e presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano: «Vogliamo leggi chiare, che vogliamo contribuire a scrivere». Sulla progettazione interna altolà di Lupi: «La Pa deve tornare a fare attività di indirizzo e controllo e deve fare solo questo».

Sui requisiti di accesso alle gare l'impegno di Sergio Santoro è stato anche più ampio. Il combinato disposto delle condizioni sul fatturato e sull'organico tecnico - denuncia Rpt - taglia via il 98% dei professionisti. E Santoro: «Si tratta di vincoli che costituiscono una barriera all'ingresso inaccettabile, che

impedisce l'accesso al mercato dei professionisti più giovani e, per questo, andrebbero rivisti, tanto più perché in contrasto con le ultime direttive europee».

All'attacco il presidente del Consiglio nazionale architetti Leopoldo Freyrie: «La qualità del progetto è fondamentale e non passa da una selezione dei fatturati o dei dipendenti. Gli altri paesi europei hanno costruito una classe di professionisti che detta legge in tutto il mondo, perché a 27 anni vincono i concorsi senza avere nemmeno uno studio».



“BASTA AFFIDARE I PROGETTI ALL'INTERNO DELLA PA”

Sono 20 anni, dall'approvazione della prima legge Merloni nel 1994, che il settore dei lavori pubblici discute della norma, anacronistica e ipocrita, che impone alle Pa di affidare prioritariamente ai propri dipendenti la progettazione degli interventi, consentendo invece l'affidamento "esterno" dei servizi a liberi professionisti o società di ingegneria solo dopo aver dimostrato la carenza di organico di personale tecnico o le difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o ancora che si tratti di opere di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o di progetti integrati.

una norma emblematica di un ordinamento che contrappone amministrazione pubblica e mercato, condannando i lavori pubblici in Italia a un progressivo declino, incapaci di darsi un assetto normativo e organizzativo adeguato ai tempi rispettoso del criterio della competenza. Non a caso il documento sulla riforma degli appalti che la Rete delle professioni tecniche (Rpt), proporrà domani a Roma parte proprio dall'abolizione di questa norma che, in epoca di spendine review, è anche

un ostacolo alla ridefinizione del perimetro delle attività della Pa.

«È paradossale - dice Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore della Rete delle professioni tecniche - che l'amministrazione chieda ai liberi professionisti requisiti severissimi di fatturato, competenze, lavori svolti, dipendenti, licenze e poi affidi prioritariamente incarichi al proprio interno a qualcuno che non ha nessuno di questi requisiti». Della Rpt fanno parte, oltre agli ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari, in rappresentanza di oltre 600 mila professionisti.

«Aprire il mercato dei lavori pubblici» è il primo obiettivo del documento Rpt che piomba nel pieno della discussione per la riforma del nuovo codice dei lavori pubblici, rilanciata dall'attuale governo e trainata dall'obbligo di recepimento delle nuove direttive Ue su appalti e concessioni. Anzitutto, dice Rpt, «occorre rimuovere le regole attuali che impediscono l'accesso alle gare ai professioni-

sti giovani e ai meno giovani che non siano in possesso di strutture professionali di notevoli dimensioni, con un numero notevole di dipendenti e con rilevanti fatturati». Un mercato dei lavori pubblici più largo, meno settario, più professionale: anche i professionisti pensano che questo sia il momento da non farsi sfuggire per un cambiamento profondo. E, a questo proposito, torna anche la proposta legislativa, a lungo sostenuta dal settimanale del Sole 24 Ore «Edilizia e territorio», di un rilancio del concorso di idee e di progettazione quali strumenti per far vincere in gara il contenuto della proposta progettuale anziché l'identikit del progettista o il costo della progettazione e dare spazio così anche ai giovani professionisti. Strumenti che consentono un dibattito pubblico sulla trasformazione dei territori e più trasparenza, a patto che anche le commissioni aggiudicatarie siano riformate - come propone la Rpt - puntando su «giurie miste individuate dalla stazione appaltante in collaborazione con gli ordini professionali a seguito di pubblico sorteggio».

La volontà unanime dei pro-



“BASTA AFFIDARE I PROGETTI ALL'INTERNO DELLA PA”


fessionisti tecnici di rilanciare la centralità della progettazione nel processo di produzione dell'opera pubblica - progettazione che, viceversa, continua ad avere oggi un ruolo marginale rispetto a quello dei lavori - nel documento di Rpt appare chiara anche dalle alte proposte avanzate per la riforma del codice dei contratti pubblici. Il fondo rotativo per il finanziamento della progettazione, un'altra invenzione dell'era della legge Merloni, ora viene rilanciato per dare le possibilità, soprattutto ai comuni grandi e piccoli, di rompere il circolo vizioso che oggi, come allora, paralizza sul piano finanziario la macchina degli appalti: senza progetto non si accede ai finanziamenti per le opere, ma le piccole amministrazioni non hanno risorse per finanziare autonomamente il progetto che dovrebbe trovare i fondi nello stanziamento dell'opera. Con l'aggravante, oggi, che a rafforzare la paralisi finanziaria c'è il patto di stabilità interno. Un altro tema di attualità è quello dell'appalto integrato che mette insieme nella stessa gara progettista e appaltatore di lavori. Nato negli anni '90 per tentare questa integra-

zione sotto il controllo stretto del costruttore, questa figura di appalto è tornata di attualità negli ultimi 5-6 anni con minori squilibri nel rapporto impresa-progettista e con maggiore attenzione da parte di molte imprese al ruolo del progetto. Passi avanti che sono però, secondo il mondo delle professioni tecniche, del tutto insufficienti, al punto che si chiede di mettere alcuni paletti legislativi per «regolamentare in modo più chiaro ed efficace ruoli e diritti del professionista negli appalti integrati». A partire dal pagamento del professionista che dovrebbe esser assicurato sempre direttamente dalla stazione appaltante per evitare contenziosi e garantire più tutele al progettista.

RIFORMA APPALTI: PIÙ SPAZIO PER I GIOVANI INGEGNERI

Aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani, abolendo i requisiti di partecipazione alle gare fondati sul fatturato, e garantire una maggior trasparenza del settore, insieme alla cancellazione delle corsie preferenziali per i dipendenti della Pa e al rilancio dei concorsi di progettazione. Sono i punti più importanti del documento per la riforma del codice appalti elaborato dalla Rete delle Professioni Tecniche (che raggruppa nove professioni ordinistiche e rappresenta oltre 600mila professionisti). Una serie di proposte, spiega Armando Zambrano, coordinatore della Rete, con le quali "vogliamo aprire il mercato dei lavori pubblici rimuovendo le regole attuali che impediscono l'accesso alle gare ai giovani e ai meno giovani che non siano in possesso di strutture professionali di notevoli dimensioni, oltre a garantire una maggiore trasparenza per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria con procedure di selezione più controllate". In linea con quanto richiede Bruxelles con la nuova Direttiva Appalti, approvata lo scorso 15 gennaio dal Parlamento Europeo, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro i prossimi due anni.

INGEGNERI, ASSUNZIONI IN RIPRESA



Tornano a crescere le assunzioni di laureati in ingegneria. Nel 2013, infatti, le imprese italiane hanno offerto lavoro a 16.360 ingegneri, il 7,4% in più rispetto al 2012, quando si contavano 15.230 assunzioni. È quanto emerge dai dati forniti dal sistema informativo Excelsior-Unioncamere, rielaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri. Entrando nel dettaglio, rispetto al 2012, è aumentata la domanda delle competenze ingegneristiche per tutti gli indirizzi di laurea, ma in particolar modo (+70%) le assunzioni di laureati del settore civile e ambientale, sebbene il 2013 si sia rivelato il peggiore degli ultimi vent'anni per quanto riguarda le gare per servizi di ingegneria. I laureati più ambiti dal mercato restano quelli del settore elettronico e dell'informazione, con 7.600 posizioni lavorative offerte, seguiti dai laureati degli indirizzi industriali con circa 4.600 assunzioni. L'attenzione delle imprese verso i laureati in ingegneria, emerge ancora dall'indagine, è in generale finalizzata al reperimento delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

(48,8% delle assunzioni) e di quelle tecniche (49,4%), ma limitando l'osservazione al solo comparto delle costruzioni la ricerca di laureati in ingegneria è rivolta in larga misura al reperimento di professioni tecniche (58%), a conferma, sottolinea il Centro studi del Cni, della tendenza alla sottoutilizzazione della categoria soprattutto per questa tipologia di laureati cui vengono affidate spesso mansioni di competenza solitamente dei geometri o dei periti. Torna inoltre a crescere la domanda di ingegneri nel settore delle costruzioni (880 richieste, 400 in più rispetto al 2012), mentre cala in quello delle industrie elettriche, elettroniche, ottiche e medicali (1.440 contro le 1.610 del 2012), che si conferma tuttavia il quarto settore in assoluto per numero di assunzioni, immediatamente prima di quello delle costruzioni.

TAR: SÌ ALL'OBBLIGO DI POS

La norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenza eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri che ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. A giudizio degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati

(bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto - ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 di richiedere un sovrapprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

E il Tar, alla luce della sommaria delibazione dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, ha ritenuto inesistente il "fumus bori juris" in quanto il decreto impugnato «sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all'articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Peraltro il decreto impugnato «ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali, mentre la fissazione di "importi minimi" da parte della fonte secondaria è espressamente indicata

come "eventuale".

Dura la reazione di Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti. «Riconfermiamo - si legge in una nota - che l'obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista. Il bonifico Stp costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità». Peraltro - conclude Freyrie «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza e sono sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato».



PROFESSIONISTI, LA GUERRA DEI POS

L'introduzione del Pos obbligatorio a partire dal prossimo 30 giugno non

fa dormire sonni tranquilli ai professionisti, anche se tra le diverse categorie si registrano posizioni diversificate. Nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dagli architetti, sottolineando che dalla fine del prossimo mese tutti i professionisti, artigiani e commercianti dovranno dotarsi di Pos per bancomat o carte di credito per pagamenti di importo superiore a 30 euro. I giudici amministrativi hanno sottolineato che "il Decreto (Milleproroghe, ndr) impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi" fissati dalla legge. Gli architetti, comunque, non si arrendono e tramite il presidente del Consiglio Nazionale, Leopoldo Freyrie, confidano nel giudizio di merito, atteso a breve. "Sono sicuro che quando i giudici amministrativi analizzeranno i contenuti del provvedimento che abbiamo impugnato, sapranno cogliere i profili di illegittimità", spiega. Aggiungendo che il contrasto all'evasione fiscale, che è il principio alla base del Pos obbligatorio, è realizzabile "semplicemente con il bonifico elettronico". Secondo i professionisti, un bonifico bancario costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità. Critiche vengono mosse anche

dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ha calcolato come da questo nuovo balzello a carico degli studi professionali le banche guadagneranno 2 miliardi di euro. "Un dato sconcertante in un momento in cui si parla di spending review e diminuzione dei costi ad ogni livello", spiegano dalla Fondazione. Come si arriva a questo numero? Le imprese in Italia si attestano sui 5 milioni di soggetti circa che in un anno spendono mediamente 7 mila euro per servizi professionali, con un volume di transazioni pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando il 3% medio di commissione bancaria sui pagamenti, si arriva a oltre i milione di euro in più di incassi per le banche. Sono 2,3 milioni i professionisti ordinistici che dovrebbero installare un Pos con due costi ulteriori: 150 euro circa per il rilascio del bancomat (pari a circa 350 milioni) e altrettanti per canone. Secondo Marina Calderone, a capo dei consulenti e anche del Cup (Comitato unitario professioni), "non è stato chiarito l'aspetto relativo ai costi di installazione, gestione e competenze varie che al momento ricadono sul professionista, soprattutto in un momento come questo in cui semplificare e ridurre i costi è fondamentale". Calderone chiede quanto meno una correzione della normativa: "Le commissioni dovrebbero essere differen-

ziate in base al numero di fatture emesse durante l'anno e al tipo di clientela. Da qui l'esenzione per i professionisti iscritti agli Ordini che lavorano con le imprese".

Contrarietà al provvedimento viene espressa anche da Alessandro Solidoro, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, secondo il quale l'obbligo del Pos "non sarà un ostacolo per chi vuole effettuare un pagamento in contanti, pur sapendo di agire contro la legge, e lo stesso vale per chi decide di accettarlo".

Diverso il punto di vista del Consiglio Nazionale forense, secondo cui "la norma si pone in una ottica di semplificazione a vantaggio del cliente/ assistito: consentire una flessibilità nei sistemi di pagamento a fronte di una prestazione professionale". Dal Cnf sottolineano che "non viene imposto alcun obbligo di Pos nello studio, ma piuttosto di accettare il pagamento anche con carte di debito (pagamenti elettronici, e dunque anche tramite internet), qualora il cliente ne faccia richiesta". Inoltre, nel testo normativo "non viene chiarito il preciso ambito di operatività della disposizione visto che non sono previste sanzioni per il professionista che non si doti di Pos". Quanto basta, insomma, per auspicare un nuovo intervento chiarificatore da parte del legislatore prima dell'entrata in vigore della disposizione.



SALE LA PROTESTA SULL'OBBLIGO DI POS

Il 30 giugno scatterà l'obbligo, previsto dal Dl 179/2012, di accettare pagamento con bancomat, oltre la soglia dei 30 euro, per artigiani, commercianti e professionisti. Obiettivo: ridurre l'uso del contante e consentire la tracciabilità dei pagamenti. Una lotta al "nero" che tutti condividono, ma che deve fare i conti con costi e con le difficoltà dell'adempimento.

Artigiani e commercianti

A oggi è difficile sapere quanti hanno già installato il Pos per accettare i pagamenti con carta di debito. Secondo una stima fatta da Confartigianato - racconta il direttore delle politiche economiche, Bruno Panieri - le imprese artigiane che ancora non si sono adeguate sono due milioni e mezzo, forse tre. «Esistono difficoltà operative - spiega Panieri - perché non tutte le banche offrono questi strumenti; inoltre la presenza del costo a forfait rende questo mezzo di pagamento antieconomico quando si parla di piccoli importi».

Preoccupata dell'imminente entrata in vigore anche Cna: «È innegabile l'importanza della tracciabilità - afferma Mario Pagani, responsabile

del dipartimento delle politiche industriali - ma non si può ignorare l'impatto in termini di costi sulle attività che hanno prodotti di basso valore. Servirebbero degli incentivi per favorire il passaggio anche culturale alla moneta elettronica; sarebbe anche opportuno alzare la soglia minima almeno a 50 euro per ammortizzare i costi».

Istanze che sono state avanzate da Rete Imprese, tra cui anche Casa-artigiani, con una lettera inviata il 16 maggio ai ministri Padoan (Economia) e Guidi (Sviluppo economico). Per Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti il grosso handicap dell'obbligo del Pos è legato al costo digestione: non solo le commissioni, ma anche l'onere di locazione della macchinetta e le spese di trasmissione. «Prendiamo, ad esempio, i tabaccai spiega Bussoni - che hanno margini di guadagno molto bassi. Per un bollo di 300 euro il guadagno per l'esercente è di un euro, ma se il pagamento avviene con bancomat il costo che il tabaccaio deve sostenere è di un euro».

«Oggi il commerciante subisce il Pos - spiega Ernesto Ghidinelli, responsabile cre-

dito per Confcommercio - mentre potrebbe favorirne la diffusione se esistessero le condizioni adatte. La moneta elettronica offre infatti vantaggi sia in termini di efficienza che di sicurezza. La vera svolta - sostiene Ghidinelli - sarà renderla conveniente».

La legge non prevede una sanzione per chi non adempie, ma secondo Confartigianato le organizzazioni dei consumatori, potrebbero promuovere class action contro le categorie inadempienti per danno in sede civile.

Professionisti


Anche i professionisti sono preoccupati ma, a differenza di negozi e piccoli artigiani, non tutti hanno a che fare direttamente con i privati. C'è però una mobilitazione da parte di alcuni Consigli nazionali. In primis gli architetti, che vedono in quest'obbligo un regalo alle banche. Il ricorso presentato al Tar del Lazio è stato respinto, quindi si è deciso di rivolgersi al Garante della concorrenza e del mercato. Nell'attesa del Garante, il Consiglio, il 21 maggio, ha inviato agli iscritti un parere legale in cui viene "minimizzato" il rischio in caso di



SALE LA PROTESTA SULL'OBBLIGO DI POS

inadempienza. Secondo il Consiglio nazionale forense, che ha diramato una circolare il 20 maggio, non esiste un obbligo giuridico, piuttosto si deve parlare di «onere».

Oggi dovrebbe arrivare anche una circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro. «Pagare tramite Pos - spiega il presidente Rosario De Luca - è un'opportunità per i clienti, ma non un obbligo in senso stretto per i professionisti. Se il legislatore non ha previsto la sanzione per il mancato possesso del Pos è evidente che la lettura non può che essere questa». Per i consulenti i guadagni che quest'obbligo porterà nelle casse delle banche arriveranno a un miliardo e trecento milioni.



PROFESSIONISTI, REDDITI A PICCO

Il 2012 annus horribilis per i professionisti.

La crisi economica non ha risparmiato nessuno: per i notai i redditi medi sono calati del 37% rispetto all'anno precedente, per gli avvocati del 18%. Va meglio per farmacisti (-13%), commercialisti e consulenti del lavoro (-6%), mentre gli odontoiatri fanno segnare un leggero incremento dell'1%. E quanto emerge dai dati diffusi ieri dal Dipartimento delle finanze, che ha pubblicato nuove statistiche relative all'anno d'imposta 2012.

Anno, questo, nel complesso negativo per tutto il mondo del lavoro autonomo e delle imprese.

Non a caso il Pil ha accusato un calo del 2,4%.

La platea dei soggetti sottoposti agli studi di settore è cresciuta del 6,3%, a quota 3,7 milioni di soggetti (per il 65% persone fisiche).

L'incremento è dovuto principalmente al transito dei soggetti fuoriusciti dal vecchio regime dei minimi (in vigore fino al 2011), che prevedeva l'esclusione da Gericò. L'aumento maggiore dei soggetti si registra proprio tra i professionisti (+19,3%).

Nonostante l'incremento del numero di contribuenti, il valore assoluto del reddito dichiarato è in flessione: con



100 miliardi di euro, il calo sul 2011 è del 5,8%. Il reddito medio pro-capite è risultato pari a 25.700 euro per le persone fisiche (-8,1%), 35.900 euro per le società di persone (-6,4%) e 23.600 euro per le società di capitali (-26,3%). A livello settoriale, i professionisti mantengono i redditi più alti, con una media di 43.400 euro, seguiti dalle attività manifatturiere (27.200 euro) e dal settore dei servizi (24.100 euro).

In fondo alla graduatoria si posizionano i commercianti con 17.200 euro. Tra i dati elaborati c'è anche la classificazione dei contribuenti in base al reddito prevalente: l'82,7% dei 41,4 mln di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione detiene reddito da lavoro dipendente o pensione. Solo il 6,1% ha un reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, in linea con l'anno precedente.

Rispetto al 2011, comunque, le statistiche evidenziano 93 mila lavoratori dipendenti in meno e 140 mila pensionati in più. Circa 5,4 mln, infine, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2012 (+6,1%).

MAPPA DELLE PROFESSIONI PER SUPERARE LE BARRIERE

La mappa interattiva per conoscere le professioni regolamentate in Europa è stata pubblicata dalla Commissione Europea lo scorso 8 maggio nell'ambito di un processo di trasparenza avviato con la modifica della direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali, avvenuta con la direttiva 2013/55/Ue. Obiettivo: superare l'esistenza di condizioni di accesso ancora troppo restrittive. Assolutamente concorde con tale finalità sono i tributaristi Lapet per i quali, la libera circolazione di tutti i professionisti, regolamentati e non, può rappresentare un importante contributo alla crescita del mercato unico. Secondo la mappa, in Italia esistono 150 professioni regolamentate. Il settore che segna la presenza di un numero elevato di professioni regolamentate è quello della sanità e dei servizi sociali con il 53% del totale. Seguono le professioni nel campo dei servizi alle imprese (23,3%) e in quello immobiliare (7,3%), del commercio all'ingrosso e al dettaglio (4%), dei servizi pubblici e dell'educazione (3,3%), dei trasporti (3,3%).

«È evidente che a concorrere a tali percentuali sono non solo le professioni ordinistiche, ma anche tutte quelle at-

tività di servizi che non prevedono l'iscrizione a un ordine o albo professionale per essere esercitate», ha commentato il presidente nazionale Roberto Falcone. Infatti, la banca dati della Commissione Ue non interessa solo le professioni il cui accesso è subordinato al possesso di qualifiche specifiche o per le quali l'uso di un titolo specifico è protetto, come le professioni ordinistiche. «L'Europa ha ampliato molto, rispetto alla legislazione italiana, tanto il concetto di professione regolamentata quanto quello di professione», ha commentato Falcone. Basti pensare che la Commissione Ue ha riconosciuto le potenzialità imprenditoriali delle libere professioni che diventano a tutti gli effetti destinatarie, al pari delle imprese, dei fondi comunitari. Intervento sul quale già la Lapet si era positivamente espressa (si veda ItaliaOggi del 3 maggio 2014) ritenendo necessario riconoscere il ruolo primario che le professioni hanno per la nostra economia. «In Italia infatti le libere professioni (ordinistiche e non) valgono tra il 12,5 e il 15% del pil, il prodotto interno lordo», ha ricordato il presidente.

Sulla nozione di professione intellettuale l'Italia e l'Europa vivono un rapporto spesso

conflittuale, da un canto le rivendicazioni riguardano la specialità del mondo ordinistico e, dall'altro, la nozione comunitaria di professione e servizi professionali è invece improntata verso una sostanziale equiparazione tra attività professionali e imprenditoriali. Tale rapporto conflittuale riguarda peraltro anche molte di quelle che ai sensi della direttiva 2005/36/CE sono definite professioni regolamentate. «Queste tensioni incidono negativamente sulla libera circolazione dei lavoratori e sul loro diritto di stabilimento in ambito Ue e, conseguentemente violano i principi della concorrenza, per questo occorre favorire la massima liberalizzazione del mercato dei servizi professionali. Quando si abbattano barriere inutili i risultati sono senza dubbio positivi. Occorre lavorare ancora molto in tal senso, soprattutto per rendere più agevole lo spostamento dei giovani», ha chiosato Falcone. «Quel che più conta, soprattutto nella fase di crisi economica che stiamo attraversando, è superare le resistenze di evidente stampo corporativo che ancora stentano a placarsi per raggiungere un reale sviluppo economico attraverso l'apertura del mercato del lavoro».



REDDITO STP IN ATTESA DI REGOLE

Le caratteristiche civilistiche delle società tra professionisti (Stp), discendenti dalle norme istitutive e attuative, mettono in serio dubbio la qualificazione di reddito di lavoro autonomo del reddito da esse derivante e, in assenza di una previsione normativa ad hoc, rendono invece applicabile la disciplina del reddito d'impresa.

Dal punto di vista civilistico, la Stp può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Codice civile (società di persone, società di capitali, ecc). Queste società non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe o integrazioni espressamente previste (Consiglio Notarile del Triveneto, 9/2013 - QA.2).

Il capitale può essere costituito da soli conferimenti in denaro. I soci possono anche essere soggetti non professionisti, per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Il socio non professionista per finalità di investimento può essere non solo una persona fisica, ma anche una società: ciò è confermato sia dal tenore della disposizione che si riferisce ai «soggetti non professionisti», sia dall'esplicito riferimento alle società contenuto nel comma 5 dell'articolo 6 del Dm 34/2013 secondo cui le incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una Stp.

I soci professionisti devono avere i 2/3 dei voti; ciò non esclude che i soci non professionisti possano detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale. Basta riconoscere ai soci professionisti un diritto di voto non proporzionale alla partecipazione detenuta per rispettare, dal punto di vista formale, il rapporto di 2/3.

Gli elementi illustrati sembrano delineare un modello societario in cui, ad esempio, i soci «con finalità di investimento» potrebbero potenzialmente avere anche la maggioranza assoluta del capitale e controllare l'organo amministrativo, oppure, in cui, alcuni soci professionisti possono essere dei semplici "investitori" e non apportare la loro opera, ovvero in cui è presente un unico socio professionista con capitale prevalente di soci investitori.

In questi casi, nonostante l'oggetto sociale sia costituito dall'esercizio dell'attività professionale, l'elemento prevalente potrebbe diventare l'investimento finanziario (contribuendo, tale elemento, ad accrescere l'impronta imprenditoriale delle società tra professionisti). Altro elemento da sottolineare è che, né la norma istitutiva (articolo 10, legge 183/2011), né il regolamento attuativo prevedono l'esclusione della società tra professionisti dalle procedure concorsuali. Per le società tra avvocati la legge forense stabilisce, invece, espressamente che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e, pertanto, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento, né alle procedure concor-

suali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Si osserva, inoltre, che l'interpretazione che ha portato ad affermare la natura di lavoro autonomo del reddito delle società tra avvocati nella risoluzione n. 118/2003 era "confortata" dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 96112001, a cui il provvedimento di prassi rinvia, laddove veniva affermato che il richiamo alle norme sulla Snc «non implica la qualificazione della società tra avvocati come società commerciale ...» e che l'esclusione della società tra avvocati dal fallimento «conferma la specificità del tipo e la natura non commerciale dell'attività svolta», ovvero che lo «strumento societario non può comunque vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente».

Nel caso delle società tra professionisti, proprio in assenza di sicuri riferimenti interpretativi presenti, invece, per le società tra avvocati, appare alquanto incerto derogare al principio del Tuir secondo il quale il reddito prodotto dalle società di persone e dalle società di capitali è considerato reddito di impresa «da qualsiasi fonte provenga».

Sembrano, quindi, sussistere forti scostamenti dai presupposti che hanno portato ad affermare la natura di lavoro autonomo della società tra avvocati, rispetto alla Stp. Occorre quindi una norma che agisca in tal senso, sulla falsariga di quella già proposta nel ddl semplificazioni.




PROFESSIONI, IL WELFARE CRESCE

La crisi economica spinge il welfare delle professioni. Non come le casse di previdenza di categoria vorrebbero, visti gli ormai periodici prelievi statali dai salvadanai degli enti, ma pur sempre in crescita rispetto agli anni passati. La spesa complessiva per le prestazioni di welfare è passata, infatti, dai 447 milioni di euro del 2007 ai 542 milioni del 2012. Nell'ultimo anno analizzato il rapporto tra le prestazioni assistenziali e quelle totali erogate dagli enti pensionistici è stato pari a circa il 12%. Il dato è contenuto in uno studio dell'Adepp (l'Associazione degli enti previdenziali dei professionisti guidata da Andrea Camporese) ancora inedito e di prossima pubblicazione. E mette in luce gli sforzi che gli istituti previdenziali hanno fatto da quando è iniziata la crisi economica per aiutare gli iscritti a far fronte alla contrazione dei fatturati con diverse leve. Anche se i 540 milioni di euro sono ancora pochi per costruire un welfare adeguato alle reali necessità dei professionisti: circa il 7% dei circa 8,2 miliardi di contributi raccolti ogni anno (utilizzati soprattutto per pagare le pensioni).

Gli sforzi per aumentare le dote, tuttavia, ultimamente, hanno dovuto fare i conti con

alcuni interventi normativi penalizzanti per la previdenza privata. Negli ultimi anni l'aliquota sulle rendite finanziarie dei patrimoni delle casse è passata, prima, dal 12,5 al 20%. E dal primo luglio la previsione è di innalzarla ancora per arrivare al 26%. Sempre che non si riesca ad intervenire per tempo. Il decreto legge 66/2014 contenente l'aumento, infatti, deve essere ancora convertito in legge. E la settimana scorsa, durante la Giornata nazionale della previdenza, Camporese ha annunciato di aver avuto rassicurazioni da esponenti di governo circa la possibilità non solo di non innalzare l'aliquota ma addirittura di farla scendere sotto il 20% in funzione della specifica finalità delle Casse (diversa da qualsiasi fondo di investimento). L'Adepp ha calcolato in 100 milioni in più da sborsare per effetto della nuova tassazione. Risorse sottratte ai trattamenti pensionistici ma anche a quel welfare di categoria che a fatica le gestioni previdenziali stanno cercando di mettere in piedi.



INARCASSA: ENTRO IL 31 MAGGIO LE DEROGHE AL CONTRIBUTO MINIMO

Richieste di deroga al contributo minimo soggettivo da inviare entro il 31 maggio a Inarcassa. È la scadenza fissata dalla stessa Cassa di previdenza per architetti e ingegneri per l'invio della domanda relativa al 2014. Già quest'anno, infatti, secondo la nuova norma approvata da Inarcassa circa un mese fa, il professionista che prevede di conseguire un reddito inferiore a 15.690 euro può non versare il contributo soggettivo minimo (2.275 euro) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione online. La nuova norma, nel dettaglio, prevede infatti la possibilità di derogare all'obbligo per un massimo di cinque anni nell'arco della vita lavorativa per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Quanto ai requisiti, occorre essere iscritto a Inarcassa al momento della richiesta, non essere pensionando o pensionato, non usufruire della riduzione per i giovani under 35, non aver esercitato la facoltà di deroga già per cinque volte. Le domande, per l'anno in corso, vanno inviate esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di



Inarcassa online al menu «Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo». Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade: le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre. La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica. Quanto alle modalità di versamento, se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2015 relativamente al 2014), sarà inferiore a 15.690 euro, verrà generato un Mav per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2015.

SCONTI ANCHE A GIOVANI INGEGNERI

Lo sconto per i giovani professionisti con «stabili collaborazioni» si estende anche a ingegneri e revisori, ossia i due studi di settore con modello a prestazioni oggetto di revisioni per il periodo d'imposta 2013.

Un aiuto aggiuntivo già sperimentato in Gerico dello scorso anno da commercialisti e consulenti del lavoro (WKO5U), avvocati (WKO4U), architetti (WK18U) e geometri (WKO3U).

Per i nuovi studi revisionati il funzionamento di tale tipologia di correttivi è sostanzialmente analogo a quello già elaborato per l'anno d'imposta 2012. In pratica la riduzione si applica direttamente nella funzione compenso di Gerico per i giovani professionisti con «stabili collaborazioni» che contemporaneamente rispet-

- tano una serie di condizioni:
- svolgono l'attività in forma prevalentemente individuale (vale a dire uguale o maggiore al 50% dei compensi totali) presso altri studi;
 - hanno un'età professionale non superiore a sei anni;
 - non sostengono spese per forza lavoro.

Più in generale sono 6 gli studi di settore relativi ai professionisti oggetto di revisione: attività di guide alpine

(VK26U), produzione di software (VK27U), attività nel campo della regia e recitazione (VK28U), attività degli studi di ingegneria (WKO2U), servizi forniti da revisori contabili (WKO6U) e attività tecniche svolte dai periti industriali (WK17U).

Dalle prime simulazioni emerge (come riportano gli esempi in pagina) una tendenziale stima al ribasso del compenso stimato da Gerico 2014 rispetto alla precedente versione, dovuto principalmente al fatto che l'evoluzione è stata condotta grazie ai dati indicati nel modello relativo all'anno d'imposta 2011 e quindi in piena crisi economica.

D'altro canto, la diminuzione del compenso puntuale stimato si accompagna con un minor effetto benefico dei correttivi anticrisi.

Oltre all'elaborazione degli studi applicabili ai professionisti, nel 2013 sono stati revisionati altri tre studi di settore che si applicano tipicamente nell'ambito dell'attività d'impresa, ma che possiedono il «doppio quadro contabile» in quanto possono esser esercitati anche sotto forma di attività professionale: attività di ricerca di mercato (VG41), promotori finanziari e broker (UG91U), design (VG93U) la cui attività se gestita in forma

di professione richiede la compilazione per gli elementi contabili dell'apposito quadro G.

Anche in questo caso le evoluzioni confermano la tendenza di una generale diminuzione della stima del compenso puntuale nella versione applicabile per l'anno d'imposta 2013 rispetto a quella in vigore per lo scorso anno.



ORDINI PROFESSIONALI FUORI CONTROLLO

A fronte di alcune pronunce della Cassazione che sembrano ridurre l'ambito della giurisdizione contabile, occorre segnalare recenti decisioni delle varie sezioni regionali della Corte dei conti che, al contrario, hanno affermato la propria competenza.

E il caso, ad esempio, di un'azienda intercomunale partecipata, a capitale interamente pubblico, dedita allo svolgimento del servizio idrico (sezione prima centrale di appello, n. 375/2012) e ancora di una società per azioni, originariamente nata come consorzio, operante nel settore dei servizi idrici e fognari avente come soci 72 Comuni e la Provincia comprendente gli stessi (sezione prima centrale di appello, n. 489/2013).

In un altro caso una fondazione privata è stata ritenuta soggetta alla giurisdizione contabile, in quanto era stata costituita tra la Regione e l'Università ed era subentrata alla precedente Azienda universitaria in tutti i rapporti giuridici esistenti, non aveva fini di lucro e svolgeva gli stessi compiti della precedente Azienda universitaria (sezione giurisdizionale Lazio n. 758/2013).

Sono state ancora ricomprese nella giurisdizione contabile le società a partecipazione pubblica concessionarie di

servizi pubblici e comprese tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e tenute all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti (caso di Anas spa sezione Lazio, n. 683/2013).

Da evidenziare, invece, che la stessa Corte (sezione Veneto, sentenza n. 199/2013 e n. 326/2013) ha escluso la sussistenza della giurisdizione nei confronti dell'Ordine dei dottori commercialisti, nonostante sia un ente pubblico non economico. Ciò in quanto gli Ordini si autofinanziano con i soli contributi degli iscritti, senza alcun apporto a carico del bilancio statale, sicché il depauperamento delle risorse si traduce in un danno essenzialmente privato, come private sono le entrate dell'ente.

È invece, pacificamente, ricompreso nella giurisdizione contabile l'accertamento della responsabilità erariale derivante dall'illecito o indebito utilizzo di contributi e di provvidenze economiche pubbliche (da ultimo Cassazione n. 1774/2013). Ne consegue la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti, pubblici o privati - siano essi persone fisiche o giuridiche - che indebitamente percepiscono o utilizzano contributi di derivazione europea op-

pure nazionale, finalizzati e vincolati a programmi pubblici. Si tratta di un caso singolare perché viene attratto alla giurisdizione contabile anche il privato, determinandosi così un'eccezione al principio generale che vuole sottoposta tale giurisdizione i soggetti in qualche modo riconducibili alle amministrazioni e agli enti pubblici. È il caso, ad esempio, di un danno cagionato da una società privata che aveva lucrato sovvenzioni non dovute, attraverso un apporto di capitale inferiore a quello richiesto per l'erogazione pubblica; nella circostanza, peraltro è stato precisato che costituisce danno il totale delle somme percepite, senza che possa operarsi una riduzione proporzionale alla misura del reale apporto di mezzi propri della società percipiente.



**PROFESSIONISTI NON RESPONSABILI
SE MANCA IL MANDATO DEI CLIENTI**

Niente responsabilità professionale se non c'è il mandato. L'obbligo di informazione nei confronti del cliente sussiste solo se è dimostrato il conferimento dell'incarico. In caso contrario, l'assistito non può chiedere al proprio consulente il risarcimento del danno derivante dall'attività professionale. E quanto ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 10189/14, depositata ieri.

Il caso vedeva coinvolto un contribuente che chiamava in causa il suo ex commercialista. Quest'ultimo nei primi anni 90 aveva ommesso di impugnare una sentenza della Ctp Verona in materia di Iva sfavorevole al proprio cliente, contrariamente alle istruzioni ricevute. Ritrovatosi così condannato in via definitiva a pagare quanto richiesto dal fisco, il contribuente non aveva nemmeno potuto aderire al successivo condono ex legge n. 413/1991 in assenza della pendenza della lite.

Da qui la richiesta di risarcimento in sede civile nei confronti del professionista. Ragioni accolte nel 2006 dal tribunale di Verona, che ha quantificato il ristoro in circa 50 mila euro, e poi confermate dalla Corte d'appello di Venezia nel 2008. Secondo gli «ermellini», però, male ave-

vano fatto i giudici di merito a ritenere irrilevante l'esistenza o meno dell'incarico di impugnare la decisione della Ctp. E vero che il professionista «deve porre il cliente in grado di decidere consapevolmente», si legge nella sentenza di ieri. Tuttavia, l'onere professionale di informazione «quale fonte di responsabilità risarcitoria è del tutto o parzialmente escluso nel caso di manifestazione ostativa o mancato conferimento dell'incarico professionale de quo». Una prova che può essere agevolmente esibita in presenza di una lettera di incarico in forma scritta (oggi peraltro utilizzato dalla maggior parte dei professionisti), ma che può risultare ben più complicata da fornire laddove il mandato sia conferito in forma verbale (come sovente avveniva in passato). Accogliendo il ricorso del professionista, pertanto, i giudici di piazza Cavour cassano la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Venezia.



ASSOCIAZIONI, VIA SEGNATA

Opera in Italia in qualità di società semplice l'associazione tra professionisti di un paese estero, con la conseguente applicazione delle norme in materia di diritto societario dell'ordinamento giuridico italiano.

Lo hanno affermato i giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 8871 dello scorso 16 aprile. Per realizzare uno studio associato, occorre rispettare i requisiti dell'art. 1 legge 1815/1939, e cioè che il centro di aggregazione si formi tra professionisti regolarmente abilitati e iscritti agli albi, e nei confronti dei terzi sia utilizzata la dizione «studio legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario» seguita dal nome e cognome con i titoli professionali di tutti gli associati; si tratta di norma imperativa, a tutela della pubblica fede, alla cui stregua (oltre che per gli artt. 2229 e 2231 c.c.) deve ritenersi illegittima la partecipazione di ente collettivo innominato, che, in quanto tale, non può svolgere attività professionale che deve essere svolta personalmente dai singoli associati muniti del titolo di avvocato.

E' stata impugnata con i seguenti sei motivi di ricorso una decisione della Corte d'appello: a) il vizio di viola-

zione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1815/1939, nella parte in cui dispone che dell'associazione professionale facciano parte solo professionisti abilitati, in relazione agli artt. 33 Cost. e 2229, 2231, 1418 e 1420 c.c.; b) il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 266/1997, in relazione agli artt. 33 Cost. e 2229, 2231, 1418 e 1420 c.c. e nella parte in cui si può considerare l'ipotesi (a seguito della mancata attuazione del regolamento) di costituire una società tra professionisti per mezzo di organizzazioni collettive e impersonali, rimanendo fermi i requisiti dell'iscrizione negli albi professionali dei soci; c) il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1815/1939, nella parte in cui impone che le associazioni professionali riportino il nome e il cognome con i titoli professionali dei singoli professionisti; d) il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla equiparazione tra associazione e società semplice, tenuto conto che l'art. 5 comma terzo lett. c) del dpr n. 917/1986 ribadisce che le associazioni professionali devono essere costituite da persone fisiche e pertanto l'associazione tedesca non

può essere considerata una mera società semplice del diritto societario italiano; e) il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla esistenza dell'insanabile dissidio tra gli associati, idoneo a determinare il recesso e lo scioglimento associativo, così come da documenti allegati in primo grado e non giudicati dall'organo giurisdizionale; f) il vizio di motivazione in ordine alla condanna alla spese giudiziali senza considerare almeno l'ipotesi ultima della compensazione.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto infondati tutti e sei i motivi.



L'UTILE MOLTO BASSO NON COMPROMETTE L'AGGIUDICAZIONE

È legittimo aggiudicare un appalto all'impresa che preveda un utile dell'1% e spese generali al 2% dell'importo in gara. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 13 maggio 2014 n. 2444), relativa al servizio quinquennale di igiene urbana di un Comune lombardo, del valore di oltre 10 milioni.

Gare di appalto con utili nulli o non verosimili espongono a rischi sia gli enti pubblici sia le imprese concorrenti.

Un'offerta molto bassa è sindacabile (e va esclusa, se non giustificata) se manifestamente irragionevole e frutto di travisamento. Ma se l'offerta consente una seppur minima remunerazione scatta per l'ente pubblico l'obbligo di verificare le giustificazioni da chiedere all'impresa.

Nel caso in questione, il ridotto utile era stato giustificato con economie di scala conseguenti all'utilizzo di un impianto vicino al luogo di svolgimento del servizio.

Pur non potendosi fissare una quota di utile rigida sotto la quale la proposta dell'appaltatore va considerata incongrua, l'offerta dev'essere seria e non animata dall'intenzione di trarre lucro da futuri inadempiamenti (sentenza Tar Bari 347/2014, in materia di assistenza domiciliare).

Infatti, l'interesse del committente pubblico a confidare nella regolare esecuzione di un servizio prevale su quello dell'impresa ad eseguire comunque (e cioè anche in perdita o con utile zero) un appalto, per acquisire esperienza e fatturato in vista della partecipazione a future gare. Non basta, quindi, a giustificare l'utile zero la rilevanza strategica aziendale derivante dalla commessa (sentenza Tar Lazio 1527/2007, sugli impianti di video sorveglianza di Roma Termini).

Problema analogo quando alle gare partecipano Onlus: un ente no profit, il cui fine principale non è il profitto ma quello sociale relativo a occupazione giovanile e assistenza a fasce disagiate, può offrire anche un ribasso del 100% (tranne che nelle prestazioni lavorative), perché tale ribasso non è contrario ai principi dell'ordinamento e non è di per se causa di anomalia dell'offerta.

In particolare quando sia dimostrato che l'offerta è comunque remunerativa e sostenibile (Tar Catania 398,2011, sul servizio di assistenza ad anziani e disabili). Il ribasso del 100% delle prestazioni accessorie è ammesso se si dimostra che l'offerta è comunque remunerativa e so-

stenibile (sentenza del Consiglio di Stato 4594/2009, sul servizio di vigilanza).

Principi validi pure per i professionisti: è stato ammesso il ribasso del looio per gli oneri accessori da servizi di ingegneria e architettura per il restauro di un edificio (sentenza del Consiglio di Stato 5592/2007)E la gestione legale della costruzione della sede della Camera di Commercio di Firenze, con alienazione della vecchia, è stata aggiudicata senza limiti di ribasso (sentenza Consiglio di Stato 2245/2006).



AUTHORITY: STAZIONI APPALTANTI CON PIÙ AUTONOMIA

Un codice snello capace di valorizzare le spinte all'innovazione e alla tutela delle Pmi suggerite dall'Europa. Con una disciplina del tutto separata per le opere finanziate da capitali privati. È quello che chiede l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con l'atto di segnalazione inviato al Governo in vista del recepimento delle direttive Ue su appalti e concessioni.

Il provvedimento mette nero su bianco le priorità di Via Ripetta nel recepimento delle nuove regole europee. Un modo per rilanciare il ruolo dell'Autorità, apertamente messo in discussione nei mesi scorsi dal ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. «Queste direttive cadono in un momento quanto mai opportuno - dice il vicepresidente dell'Autorità, Sergio Gallo, coordinatore del lavoro sulle direttive -. Dobbiamo superare una regolamentazione molto spinta che incentiva il contenzioso. Soprattutto bisogna sancire un attento raccordo istituzionale tra i soggetti incaricati di vigilare sul settore».

Nell'atto di segnalazione, l'Autorità segnala innanzitutto la necessità di dare più ruolo alle stazioni appaltanti. Con un invito ad adottare un approccio "prestazionale" simile a quello che i professio-

nisti invocano nel campo della progettazione. Per contrappeso, andrebbe «rafforzata la funzione di regolazione dell'Autorità».

Nel merito l'Autorità spinge molto sull'opportunità di ricorrere agli strumenti elettronici, in modo da semplificare le procedure di gara. Per arginare il contenzioso, lo strumento suggerito è quello del soccorso istruttorio che permette ai concorrenti non solo di chiarire le informazioni dell'offerta, ma anche di integrare i documenti, evitando i ricorsi per lacune puramente formali. Un paletto viene messo alla possibilità di abolire del tutto il criterio del massimo ribasso in favore dell'offerta più vantaggiosa che «espone al maggior rischio di accordi illeciti tra operatori e stazioni appaltanti». Tra le variabili dell'offerta andrebbero poi elencati puntualmente i criteri premiali relativi agli aspetti di tutela ambientale, sociale e del lavoro richiamati dalle direttive.

Ad aprire il mercato alle Pmi sono poi rivolte le proposte relative a suddividere l'appalto in lotti, a vietare la richiesta di fatturati superiori al doppio dell'appalto e anche a continuare nel percorso di accorpamento delle stazioni appaltanti, tenendo però conto

che concentrare la domanda impone anche la concentrazione dell'offerta (a causa di requisiti e garanzie più alte) «a scapito proprio delle Pmi». Al partenariato pubblico-privato andrebbe dedicato un codice ad hoc. «E non basta normare solo la fase di gara», conclude Gallo. Serve, invece, «una disciplina puntuale del monitoraggio e dei controlli durante tutta la fase del contratto».

GARE APERTE PER I PROGETTISTI

Il presidente dell'Autorità di vigilanza sugli appalti, Sergio Santoro, conferma il no a requisiti di gara troppo restrittivi per i progettisti. Rispondendo all'invito rivolto dal presidente della commissione Lavori pubblici della Camera, Ermete Realacci (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), Santoro anticipa che il chiarimento arriverà a breve con la determinazione sulle procedure di affidamento degli incarichi professionali, cui l'Autorità lavora da mesi.

Il nodo da sciogliere è la contraddizione tra il Codice degli appalti (articolo 41, comma 2), che vieta di richiedere senza motivo requisiti di fatturato capaci di limitare la concorrenza, e l'articolo 263 del regolamento appalti (Dpr 207/2010) che al contrario impone alle stazioni appaltanti di restringere l'accesso alle gare ai professionisti capaci di esibire particolari requisiti di fatturato (compreso tra due e quattro volte l'importo del progetto) e organico. Paletti che di fatto si tramutano in una barriera di ingresso al mercato pubblico per i giovani professionisti e gli studi meno strutturati. Per Santoro è la norma del Codice ad avere la preminenza. Nella determinazione, scrive il presidente dell'Autorità, «verrà messo in rilievo che le stazioni

appaltanti dovranno applicare l'articolo 41, comma 2 del Codice, secondo cui sono illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato aziendale». Dunque, stop alla richiesta di requisiti di fatturato in modo automatico.

Soddisfatti architetti e ingegneri. «È un paradosso che una norma capace di avere effetti così restrittivi sia discesa dalla legge Merloni che aveva l'obiettivo di facilitare un mercato della progettazione aperto e concorrenziale», commenta il presidente del Cni e della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano. «Apprezziamo l'impegno: è un primo passo importante - dice Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale architetti - . Voglio sottolineare che questi principi vanno trasferiti nella riforma degli appalti che scaturirà dall'obbligo di recepire le direttive europee».



IN GARA NONOSTANTE IL CONCORDATO

Le imprese di costruzioni che hanno fatto domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, ma ancora non hanno ricevuto il decreto di ammissione, possono partecipare alle gare, autorizzate dal tribunale, eseguire i contratti e conseguire attestati Soa.

È quanto precisa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determina 3/2014 del 23 aprile che segue il comunicato n. 68 del 29 novembre 2011.

In particolare l'Autorità precisa che al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo «ordinario» rientrano nell'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del dpr n. 207/2010 ai requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione alle gare.

Invece per le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo «ordinario», l'Autorità chiarisce che sono soggette ai procedimenti di decadenza dell'attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di ammissione alla gara di ordine generale. Inoltre la causa ostativa in caso di

concordato preventivo «ordinario» si precisa che decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 della legge fallimentare.

La determina afferma inoltre che la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato «con continuità aziendale», non comporta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, perché impedisce la risoluzione dei contratti in corso e consente, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre la domanda di ammissione non impedisce la verifica triennale o il rinnovo (per le imprese attestate) o il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate).

Occorre però che la Soa proceda a monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e a verificare il mantenimento del requisito con l'intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Dopo l'emissione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità azien-

dale, le imprese, dice la determina, possono dimostrare il possesso del requisito di ordine generale precisando che le prescrizioni di cui all'art. 186-bis, comma 5 l.f. sono espressamente riferite alla sola fase di gara.

GARE, OK AVVALIMENTO PARZIALE

Legittimo l'avvalimento parziale dei requisiti anche nelle gare di lavori pubblici. In attesa dell'adeguamento normativo previsto nella legge europea 2013-bis, per il Consiglio di Stato non c'è più dubbio alcuno che possa essere ammesso l'avvalimento parziale dei requisiti nelle gare di lavori pubblici e in tal senso è perentorio il contenuto della pronuncia della quinta sezione n. 2200 del 28 aprile 2014. In primo grado il Tar Calabria (sent. 86812013) aveva invece riconosciuto la carenza, in capo all'aggiudicatario, della qualificazione nella categoria OG11, classifica III, e non aveva ammesso ai sensi dell'art. 61, dpr 20712010, l'aumento del quinto in favore dell'impresa ausiliaria (in possesso del requisito di categoria OG 11, classifica II), ostandovi il divieto di frazionamento dei requisiti di qualificazione tra l'impresa ausiliaria e quella ausiliata. Per il Cds, invece, dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue, 1011012013, n. C-94112, «deve ritenersi definitivamente superata la tesi che vieta l'uso dell'avvalimento per conseguire il cosiddetto "cumulo parziale dei requisiti"; la Corte di Giustizia, infatti, ha considerato del tutto legittimo che le capacità di terzi soggetti ausiliari (uno

o più d'uno), si aggiungano alle capacità del concorrente, al fine di soddisfare - attraverso il cumulo di referenze singolarmente insufficienti - il livello minimo di qualificazione prescritto dalla stazione appaltante nella legge di gara». Va considerato che nel frattempo lo stesso Cds (cfr sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874) aveva già accolto le indicazioni europee. Appare quindi ormai consolidato e certo l'orientamento del Consiglio di Stato teso a recepire i contenuti della sentenza europea e quindi ad affermare il riconoscimento del diritto al cumulo dei requisiti all'interno della medesima categoria con il corollario dell'aumento del quinto. Va peraltro considerato che anche il legislatore si sta adeguando: con un emendamento al disegno di legge europea 2013-bis è stata prevista la sostituzione del comma 6 dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici al fine di eliminare il divieto di ricorrere a più di una impresa ausiliaria per lavori compresi nella stessa categoria di qualificazione.

SOA: MENO VERIFICHE

Verifica dei requisiti tre volte all'anno per evitare alle imprese di ripetere a ogni gara il rito delle auto dichiarazioni. È il cuore della proposta del sistema di qualificazione degli appalti presentato a Roma dalle Soa, le società organismo di attestazione. L'idea è quella di rafforzare il ruolo e le funzioni oggi svolte dalle società private incaricate di selezionare i costruttori pubblici, liberando dalle stesse incombenze stazioni appaltanti e operatori economici, con risparmio di carte e denaro e con benefici anche sul fronte del contenzioso. A corroborare il dossier, una ricerca elaborata da Nomisma sul ruolo delle Soavisto dai costruttori. Secondo la ricerca la maggioranza delle imprese (69%) ritiene opportuno estendere la qualificazione Soa ai lavori privati, mentre il 70% boccia l'idea di sostituire le Soa con la qualificazione gara per gara svolta dalle amministrazioni.



RICORSI CON TERMINI ELASTICI

Termini più elastici per impugnare l'esito delle gare: lo impone la Corte di giustizia Ue nella pronuncia 8 maggio 2014 nella causa C-161/13.

La decisione - presa in via pregiudiziale- rafforzale garanzie degli imprenditori che ritengano di essere stati erroneamente esclusi da gare di appalto, proprio nel momento in cui il Governo sta studiando misure per limitare l'accesso alla giustizia amministrativa (si veda il Sole 24 Ore del 3 maggio).

Il principio esaminato è quello che consente alle imprese che partecipino a un appalto di ottenere, con effettività, una tutela nei confronti di violazioni della corretta procedura, anche se le violazioni emergono in un momento successivo all'aggiudicazione della gara. Le norme nazionali (dlgs 104/2010), prevedono un termine di 30 giorni per contestare l'aggiudicazione: dopodiché la situazione si consolida anche se vi sono seri dubbi di legittimità.

Nel caso che ha generato l'intervento della Corte Ue si discuteva della manutenzione dell'acquedotto pugliese, cioè di una gara di 17 milioni di euro aggiudicata a un raggruppamento che, prima della firma del contratto, si era modificato perdendo uno

dei partecipanti.

Un concorrente aveva impugnato l'aggiudicazione ritenendo che la composizione del raggruppamento vincitore non potesse essere modificata.

Questo ricorso, tuttavia, risultava presentato oltre la scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, e quindi avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo e archiviato.

Il giudice comunitario ha invece posto l'accento sulla necessità che i ricorsi debbano essere efficaci: nel conflitto, quindi, tra la certezza del diritto (che restringe a 10 giorni il termine per contestare le aggiudicazioni) e la garanzia di un ricorso realmente efficace (che collega il termine dei 30 giorni ad una conoscenza effettiva), prevale il secondo principio.

La Corte ha quindi stabilito che il termine di ricorso (30 giorni) previsto contro la decisione di aggiudicazione, deve decorrere nuovamente tutte le volte che occorre verificare la legittimità di una decisione che autorizzi una modifica all'esito della gara. La sentenza si applica nelle gare che riguardano i settori dell'acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni (Direttiva 17/2004), ma avrà un sicuro effetto anche nel settore

degli appalti (regolato dalla diversa Direttiva 18/2004) poiché ad ambedue i settori si applicano i principi della Direttiva ricorsi 92/13.

REALACCI: STOP AI REQUISITI-BARRIERA
PER PROGETTISTI

Stop ai requisiti di fatturato e organico nelle gare di progettazione. Parametri che nella maggior parte dei casi si tramutano in barriere capaci di impedire l'accesso al mercato dei progettisti più giovani o degli studi professionali dalle spalle meno larghe. È quello che chiede il presidente della Commissione lavori pubblici del Senato con una lettera inviata al presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici Sergio Santoro.

Al centro della questione ci sono le norme del regolamento appalti (Dpr 207/2010, articolo 263) che impongono il rispetto di una serie di requisiti di natura tecnico-economica ai progettisti interessati a partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura banditi dalle Pa. In particolare, sul fronte economico il regolamento chiede ai professionisti di dimostrare un fatturato per servizi di progettazione (raggiunto nei 5 anni precedenti alla gara) compreso tra 2 e 4 volte l'importo del progetto. Dal punto di vista tecnico si tratta di aver eseguito (nei 5 anni precedenti) progetti analoghi a quelli di gara per un importo globale tra 1 e 2 volte rispetto all'importo dei lavori da eseguire. E conta anche l'organico, da esibire in una misura variabile tra il doppio e il tri-

plo rispetto alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Realacci citai dati dell'Agenzia delle Entrate che la Rete delle professioni tecniche ha presentato l'8 maggio insieme a un pacchetto di proposte relative alla riforma del codice degli appalti, innescata dall'obbligo di recepire le nuove direttive europee entro la primavera del 2016 (vedi il Sole 24 Ore del 7 e del 9 maggio). I dati delle Entrate dicono che su 141.618 «strutture professionali dell'area tecnica» solo 1.983 esibiscono più di 5 addetti, pari all'1,4%. «Questo significa - aggiunge il presidente della Commissione lavori pubblici della camera - che nelle gare, per le quali la stazione appaltante ha fissato un numero di unità stimate superiore a cinque (la stragrande maggioranza), si è registrata di fatto una chiusura mediamente pari al 98,6%». Una barriera che contrasta con le indicazioni della nuova direttiva che spingono «sulla necessità di aprire il mercato alle Pmi». Ma soprattutto, nota Realacci, con le previsioni del codice degli appalti (articolo 41, norma gerarchicamente superiore rispetto al regolamento attuativo) che dichiara «illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso

connessi al fatturato aziendale».

Di qui il chiarimento richiesto a Santoro. Che Realacci sollecita proprio perché «le stazioni appaltanti continuano a prevedere sistematicamente, e senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato».

PROJECT FINANCING TORNA A MARCIARE

Torna la fiducia delle amministrazioni pubbliche nella finanza di progetto. Dopo il rallentamento registrato nel 2013, il primo quadrimestre di quest'anno mostra un'inversione di tendenza: crescono sia le iniziative (+7,9) che i valori (+74,5%) rispetto ai primi quattro mesi del 2013. In base ai dati dell'Osservatorio nazionale del Partenariato pubblico e privato (promosso da Unioncamere, Dipe-Utffp e Ance e realizzato da Cresme Europa Servizi), il mercato delle gare di Ppp è rappresentato da 1.080 interventi per un volume d'affari di circa 1,7 miliardi. La domanda si presenta in crescita soprattutto per effetto della fase espansiva degli importi per opere ambientali (da 120 milioni a 607 milioni, + 403%) e delle reti energetiche (da 126 milioni a 330 milioni, +161%). Sono soprattutto le concessioni di servizi a spingere sull'acceleratore: +44% per numero (da 628 iniziative a 905) e +128% per importo (da 333 milioni a 760 milioni). Le concessioni di lavori pubblici, sia a iniziativa privata che pubblica, rispetto ad un anno fa sono in calo per numero (da 300 gare a 88, -71%) ma in crescita per importo (da 551 milioni a 813 milioni, +47%), con dinamiche interne di crescita per le concessioni a

iniziativa privata e di calo per quelle pubbliche. Praticamente inesistente, invece, il ricorso al leasing in costruendo (due gare nel 2014, un anno fa erano sei).

L'andamento negativo dell'anno scorso si ripercuote sulle statistiche delle opere assegnate. Alla fase di crescita delle gare corrisponde infatti un bilancio più incerto sul fronte delle aggiudicazioni. Si passa da 347 affidamenti per 834 milioni a 254 aggiudicazioni (-27%) per 1.335 milioni (+60%) nei primi quattro mesi dell'anno in corso.

Anche per l'ingegneria i numeri sono in rialzo. Dopo l'ottimo andamento del bimestre febbraio-marzo, in aprile il mercato della progettazione rallenta leggermente (-0,6% rispetto ad aprile 2013 per il valore) ma il risultato non va comunque a intaccare quello complessivo del quadrimestre che fa segnare una crescita del 41,4% per gli importi, a quota 169 milioni (-3,5% per il numero di gare).

«Anche alla chiusura dei primi quattro mesi dell'anno il tono del mercato rimane positivo - ha dichiarato Patrizia Lotti, presidente Oice - nonostante il risultato di aprile. In generale vediamo come vi sia stato nel medio periodo un clamoroso calo della domanda pubblica che il nostro

settore non potrà più sostenere se non cambierà il trend della spesa pubblica per investimenti. In questa ottica dobbiamo salutare positivamente le affermazioni del ministro Lupi che ha sottolineato l'esigenza di un maggiore ricorso al mercato riservando alla Pa non la progettazione ma la programmazione e il controllo».

IL GOVERNO ACCELERA SUL FONDO DI GARANZIA
PER LE OPERE IDRICHE

Il fondo di garanzia per le opere idriche, che punta a ridurre i rischi per chi investe e chi finanzia, sarà inserito nel decreto legge ambientale che dovrebbe andare al Consiglio dei ministri di domani. Lo ha detto Erasmo D'Angelis, capo della struttura di missione per gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico a Palazzo Chigi, confermando che l'obiettivo principale del provvedimento è accelerare il piano di investimenti da 1,7 miliardi per la difesa del suolo, ma anche il miliardo di fondi Ue per le stesse finalità e 600 milioni destinati ai consorzi di bonifica. Intanto, il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Guido Bortoni, riferisce che gli investimenti del servizio idrico sono cresciuti del 4,3% lo scorso anno, dopo alcuni anni di flessione, e il viceministro allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, annuncia la prossima messa a punto di un codice dei servizi pubblici locali che stabilizzi l'attuale normativa «garantendo al tempo stesso la possibilità di una evoluzione e di una crescita del settore». Obiettivi principali: ridurre la frammentazione delle gestioni, favorire la crescita dimensionale delle aziende, accelerare gli investimenti, mettere ordine nei si-

stemi di affidamento del servizio mantenendo ferma la bussola europea.

Il tutto accade alla presentazione del «Blue Book 2014», lo studio sul servizio idrico realizzato dalla Fondazione Utilitatis, in collaborazione con Federutility e con la partecipazione di Anea e Invitalia. Lo studio descrive uno stato di cose che ricorda le criticità di venti anni fa, quando fu varata la legge Galli di riforma del servizio idrico, pur fotografando notevoli passi avanti, soprattutto in tema di regolazione. Soprattutto, continua a pesare la frammentazione: 2mila Comuni, per un totale di sei milioni di abitanti, gestiscono il servizio in modo diretto mentre il 46% delle aziende fa appena il 3% del fatturato complessivo, pari a 7,2 miliardi. E resta da sciogliere il nodo degli investimenti: oggi siamo fermi a circa 30 euro ad abitante, mentre il fabbisogno nazionale richiederebbe di arrivare a quota 51.

Proprio per rispondere a questa sete di investimenti, il Governo si prepara a inserire la norma del decreto Ambiente sul fondo di garanzia. D'Angelis ha confermato che il fondo dovrebbe essere alimentato tramite una componente della tariffa, senza oneri per la finanza pubblica, andando a

supportare gli interventi immediatamente cantierabili. «Puntiamo anche - dice D'Angelis - a trasformare le Autorità di bacino in Autorità di distretto. Inoltre introdurremo la tariffa sociale, destinata agli utenti in condizioni economiche disagiate, e presenteremo norme sulla morosità». Quanto al codice dei servizi pubblici locali, De Vincenti spiega che si cerca di invertire una tendenza rispetto a una «attività normativa caratterizzata da passi in avanti e all'indietro che, per la verità, negli ultimi due anni abbiamo cercato di stabilizzare».

NIENTE RISORSE AI LAVORI SENZA DATI

La Ragioneria generale dello Stato rende effettivi gli obblighi di invio dei dati riguardanti gli investimenti pubblici, tracciati mediante il Cup. La circolare 14/2014 attiva i sistemi definiti dal Dlgs 229/2011 per il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate da risorse pubbliche e individuate mediante l'acquisizione, da parte delle amministrazioni realizzatrici, del codice unico di progetto.

I soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento e allo stato di attuazione ditali opere.

La comunicazione delle informazioni alla banca dati gestita dal Mef deve essere effettuata secondo lo schema definito dal Dm del 26 febbraio 2013 (successivamente modificato) e costituisce presupposto per l'erogazione dei finanziamenti pubblici (in particolar modo di quelli statali).

Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione

ordinaria: per queste opere le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati le informazioni essenziali, secondo un quadro di scadenze chiarito dalla circolare.

Dal 5 maggio le amministrazioni devono inserire nelle per l'acquisizione del Cig o in quelle di aggiudicazione anche il Cup, qualora non sia stato richiesto (l'Avcp renderà disponibile una specifica funzionalità entro lo stesso mese). Inoltre provvedono ad aggiornare le informazioni relative al Cup nel sistema Dipe, ad esempio chiudendo il codice se l'opera è conclusa. Dalla stessa data, tuttavia, l'adempimento più rilevante si concretizza nell'obbligo di riportare sistematicamente il Cup nelle operazioni di pagamento tracciate con il Siope. Analogamente, le amministrazioni devono utilizzare il Cup e il correlato Cig in tutti quei sistemi di rilevazione che prevedono l'inserimento del codice relativo agli investimenti (es. piattaforma rilevazione crediti, fatturazione elettronica, ecc.).

Da settembre 2014 le amministrazioni possono accedere alle informazioni della banca dati relative alle opere che le riguardano, potendo quindi controllare la completezza e l'esattezza delle informazioni.

Una volta verificate le informazioni, le amministrazioni riversano nella banca dati solo quelle non riportate in altri sistemi di rilevazione (ad esempio quelli dell'Avcp).

Il primo invio dovrà essere effettuato tra il 30 settembre e il 31 ottobre 2014, mentre a regime dal 2015 gli invii avranno cadenza trimestrale. Il Cup e il Cig costituiscono le informazioni rilevanti per assicurare l'univocità dell'invio e il raccordo tra i vari sistemi informativi, che consentono alle amministrazioni e ai soggetti aggiudicatori di inviare al Mef solamente i dati richiesti dal decreto ministeriale non inviati o non presenti nelle banche dati Avcp e Dipe: ad esempio, se l'informazione relativa al campo «importo Sal» è presente nella Banca dati dell'Avcp non deve essere trasmessa nuovamente alla Bdap, a condizione che al Cig di pertinenza sia correttamente associato il Cup dell'opera cui il contratto si riferisce.

Il Cig e il Cup assumono rilevanza anche nelle fatture elettroniche relative agli appalti, obbligatorie dal 31 marzo 2015.



APPALTI DI LAVORI, MENO VINCOLI

Meno vincoli nei raggruppamenti temporanei di imprese per gli appalti pubblici di lavori e più libertà nella fase esecutiva del contratto, con la soppressione anche per i lavori dell'equivalenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione; introdotto per servizi e forniture l'obbligo di requisiti minimi per i concorrenti raggruppati (40% per la capogruppo e 10% per le mandanti), oggi non previsto. Sono questi alcuni dei punti di maggiore interesse degli emendamenti al decreto-legge «casa» (il decreto 28 marzo 2014, n. 47), approvati martedì sera dalle commissioni ottava e tredicesima riunite del Senato.

Le novità sono contenute nell'emendamento 12100 proposto dai relatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, che ridisegna la disciplina dei requisiti da documentare in caso di operatori economici che si presentano in raggruppamento temporaneo, o in consorzio. In primo luogo si abroga il comma 13 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici che, soltanto per il settore dei lavori, oggi prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento, siano essi di natura «orizzontale» (ogni soggetto fa una quota di tutte le prestazioni) o «verticale» (ognuno fa una o più attività nella sua interezza), devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso. Nel-

l'agosto del 2012, per il settore delle forniture e dei servizi, tale vincolo era stato soppresso lasciando quindi i concorrenti liberi di modificare in sede di esecuzione del contratto la quota di attività dichiarate per ognuno di essi nella fase di offerta, ovviamente con il vincolo della necessaria qualificazione. Per i lavori l'obbligo di corrispondenza era rimasto, ma con l'emendamento approvato martedì verrebbe abrogato. L'emendamento dei relatori interviene poi sul regolamento del Codice dei contratti pubblici toccando l'art. 92 che ad oggi disciplina si applica soltanto agli lavori.

Il testo della disposizione regolamentare, relativa ai raggruppamenti di natura orizzontale, viene riformulato rendendolo innanzitutto valido per i contratti di forniture e di servizi, così introducendo anche in questi settori l'obbligo di requisiti minimi per ogni partecipante al raggruppamento (e anche per i consorzi ordinari). In particolare la mandataria o capogruppo del raggruppamento temporaneo (e una delle imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario) dovrà possedere almeno il 40% dei requisiti previsti dal bando di gara, mentre le mandanti (e le altre consorziate) dovranno documentare il possesso di almeno il 10% dei requisiti. Si prevede inoltre il principio generale per cui le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, in-

dicata in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, logica conseguenza dell'abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. La disposizione replica poi la prescrizione oggi vigente per cui la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Per la fase di esecuzione del contratto si stabilisce che «i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

L'emendamento approvato dovrebbe quindi determinare l'applicazione a tutti i settori (lavori, forniture e servizi) delle nuove regole dettate nel novellato articolo 92 del dpr 207/2010. Per quel che riguarda invece i settori disciplinati - sulla stessa materia dei raggruppamenti - da norme speciali, come ad esempio per l'ingegneria e per l'architettura (articolo 261, comma 7 del dpr 207 sui raggruppamenti di progettisti) si dovrebbe ritenere che prevalgano rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 92.



L'OFFERTA È RINEGOZIABILE

Con la recente pronuncia del consiglio di stato sez. III, del 28/2/2014 n. 943, i giudici hanno ammesso la rinegoziabilità, da parte dell'aggiudicatario, dell'offerta già presentata in gara.

La questione si è sviluppata nell'ambito di una vicenda che ha preso avvio con la gara bandita da una Asl lombarda nel 2010, con aggiudicazione annullata dal giudice, a cui però non faceva seguito l'assegnazione giudiziale dell'appalto per effetto della clausola contenuta nel capitolato di gara che consentiva alla stazione appaltante, in luogo dell'aggiudicazione della gara, di ricercare soluzioni operative migliorative aderendo ad appalti banditi da altre aziende sanitarie locali oppure attraverso la richiesta di rinegoziazione del prezzo di aggiudicazione.

La stazione appaltante, nonostante la controproposta economica, che riduceva il prezzo presentato in gara, non procedeva a riscontrare l'istanza ma proseguiva con delle proroghe con il pregresso affidatario per giungere, a distanza di un lungo lasso di tempo, a respingere l'offerta di sconto con affermazioni che la sentenza n. 943/2014 ha ritenuto illegittime.

Secondo la stazione appaltante la controproposta economica, appositamente richiesta, non poteva risultare aggiudicataria «per l'impossibilità giuridica di

ammettere offerte migliorative dopo la conclusione della gara e in considerazione dell'esistenza di proposte più convenienti sul mercato».

A ciò seguiva l'appello, condiviso dal consesso, sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. c.d.s., sez. VI, 23 aprile 2007), per cui «la stazione appaltante può concordare con l'aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l'adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un nuovo appalto».

Sempre, secondo il giudice i presupposti di gara «risultano (...) trattandosi di minimo sconto» senza alcuna modifica delle «condizioni essenziali dell'appalto e, pertanto, nessun ostacolo» risultava rinvenibile e tale da impedire l'assegnazione dell'appalto in moto tempestivo.

Quindi una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara e individuata l'offerta migliore, non erano più ravvisabili ragioni logico-giuridiche che impedissero «all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente».

Senza che venisse vulnerata la par condicio.

La stazione appaltante, in luogo

di procedere nel senso appena prospettato, si determinava invece a proseguire il contratto con il precedente affidatario procedendo al riscontro con un ritardo inaccettabile tradendo anche l'affidamento dell'appaltatore.

Il giudice, conclude anche stigmatizzando il comportamento della stazione appaltante puntualizzando che il «comportamento (...) appare del tutto contraddittorio e incoerente: per un verso» perché la stessa p.a. avviava «le trattative, creando il legittimo affidamento nell'esperibilità della soluzione migliorativa; per altro verso, solo pochi mesi dopo, cambia avviso sulla utilizzabilità» giuridica «della rinegoziazione del prezzo. Ben avrebbe potuto, invece, l'azienda prudentemente verificare la praticabilità giuridica della soluzione prima di avviare le trattative»; ravvisando un comportamento colposo nel comportamento tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice, e riconoscendo la responsabilità precontrattuale per il cosiddetto interesse negativo ovvero limitato al riconoscimento per il danno «consistente innanzitutto nelle spese inutilmente sostenute e, inoltre, nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa».



RISTRUTTURAZIONI: COL BONUS SORRIDE ANCHE L'ERARIO

Dove reperire risorse a fronte dell'urgenza di contenere la spesa pubblica? E' la domanda intorno alla quale si arrovela il Governo di volta in volta in carica tutte le volte che un settore economico richiede interventi di defiscalizzazione per evitare chiusure di aziende e nuova disoccupazione. L'esempio che arriva dalle ristrutturazioni edilizie può aiutare a evitare una chiusura di principio a queste richieste.

Le agevolazioni consistono in detrazioni fiscali riconosciute a coloro che effettuano lavori di ristrutturazione di un immobile seguendo i dettami della normativa. Le spese agevolabili sono quelle relative a casi di ristrutturazione straordinaria, opere di restauro o interventi di ripristino, realizzati su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni degli edifici residenziali. Quindi possono essere agevolati non solo il classico rifacimento della facciata del palazzo, ma anche la realizzazione di posti auto pertinenziali, i lavori per eliminare le barriere architettoniche (ad esempio con la costruzione di ascensori o di uno scivolo accanto alle scale d'ingresso), quelli per rimuovere l'amianto e gli interventi per rispondere alle sollecitazioni normative (è il caso di richie-

ste delle autorità in seguito a controlli della Asl o dei vigili del fuoco). Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, il costo per l'acquisto dei materiali, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione. Mentre gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta a ciascun condomino in base alla quota millesimale. L'agevolazione fiscale riguarda tutti i proprietari di immobili assoggettati a Irpef, a prescindere dal fatto che siano residenti o meno in Italia, nonché i soggetti che vantano diritti reali sull'immobile: è il caso dei nudi proprietari, così come dei locatari e dei comodatari, nonché dei soci di cooperative divise o indivise.

Lo sconto sulle imposte da pagare allo Stato ammonta al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro. Fino al 31 dicembre prossimo (quindi il discorso vale anche per chi si prepara a pagare l'Irpef relativa ai redditi percepiti nel 2013 attraverso la compilazione del

modello 730/2014), la detrazione arriva fino al 50%, con un tetto massimo di 96mila euro. Mentre, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, in merito alle spese sostenute tra il 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, spetta invece una detrazione del 65%, con massimali che variano in base alla tipologia di intervento. La quota passerà al 150% all'inizio del prossimo anno, per poi scendere al 36% dal 2016, mentre le spese sostenute prima del 6 giugno scorso fruivano della detrazione del 55%. Sia nel caso del bonus al 50%, sia di quello al 65%, l'agevolazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Le detrazioni comportano - almeno in linea di principio - minori incassi per lo Stato. La precisazione è doverosa, in quanto nella realtà le cose vanno spesso in maniera diversa. Innanzitutto non è detto che, anche senza beneficio fiscale, si decida di mettere in conto l'investimento richiesto per i lavori. Uno stimolo che in questi anni di crisi per il comparto immobiliare ha consentito di limitare i danni, con tutto quanto ne deriva in termini di occupazione (e di mancata spesa pubblica a sostegno dei disoccupati) e capacità contributiva dei



RISTRUTTURAZIONI: COL BONUS SORRIDE ANCHE L'ERARIO

lavoratori e delle imprese. In secondo luogo, la possibilità di accedere al beneficio fiscale crea un conflitto d'interessi tra il contribuente e l'imprenditore incaricato di effettuare i lavori in merito alla convenienza o meno di fatturare la prestazione. Quindi una misura simile fa emergere il nero, che tradizionalmente è molto diffuso nel settore delle costruzioni, consentendo di recuperare nuove risorse a beneficio del Fisco.

Uno studio realizzato dal Cresme (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio) e dal Servizio studi della Camera rivela che il bonus al 50% e quello al 65% valgono nel loro complesso il 2% del Pil, cioè di tutta la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Nel 2013 la spesa delle famiglie è stata di 28 miliardi, di cui 4,8 miliardi di Iva pagati allo Stato, con un balzo del 45% rispetto al dato del 2012. E nei primi due mesi del 2014 il boom è proseguito con 5,7 miliardi al netto dell' Iva, con una crescita del 54% rispetto al primo bimestre 2013. Grazie alle detrazioni, inoltre, si sono avuti benefici sull'occupazione per 226mila unità lo scorso anno contro i 157.949 del 2012.



EDILIZIA, UNA TERAPIA SHOCK PER INVERTIRE LA TENDENZA

In sei anni, dal 2008 al 2013, gli investimenti in costruzioni hanno subito una riduzione del 30%, che li porta al livello del 1967, con un unico dato positivo che riguarda la manutenzione straordinaria a quota, 16,5 punti, segno che lo stimolo derivante dagli incentivi fiscali legati a riqualificazione ed efficientamento energetico funzionano.

Per la nuova edilizia abitativa il calo è del 53,9%, per le opere pubbliche del 45,2 per cento. In un panorama che non mostra segnali di inversione di tendenza, il Veneto, una delle regione con più alto tasso di imprese edili dove il settore ha iniziato a soffrire con un annodi anticipo rispetto alla media nazionale - non fa meglio e perde ulteriore terreno, tanto che il presidente dell'Ance regionale, Luigi Schiavo, chiede una terapia shock.

«È in atto una grave destrutturazione delle aziende edili del Veneto - spiega -. La costante emorragia di investimenti, che si protrae da 26 trimestri consecutivi, ha reso le imprese del settore più piccole, meno competitive, più esposte alla fuoriuscita di capitale amano. Il rischio così è quello di affrontare con le armi spuntate le sfide della "nuova edilizia", orientata agli investimenti innovativi, e di perdere terreno nei confronti delle imprese di altri territori».

I dati dicono che proprio qui l'intensità della caduta è addirittura aumentata nell'anno che si è

concluso. Solo nel 2013 si sono persi 19mila lavoratori (in cinque anni si arriva a 53.800 unità) con 304 fallimenti di imprese (+17%) e un calo di investimenti di circa 600 milioni di euro (-6,6%). E l'indicatore complessivo delle costruzioni nello stesso arco di tempo segna -34,3 per cento.

La crisi economica generalizzata non basta a spiegare: «Non è solo una questione di congiuntura, il settore - prosegue Schiavo - è stato appesantito da una tassazione iniqua e scelte di politica economica miopi, che hanno sostenuto sprechi e cattiva gestione della pubblica amministrazione». Così, dal 1990, le risorse destinate a nuove infrastrutture sono crollate del 61,2%, mentre la spesa per la gestione degli enti locali è aumentata di oltre il 30 per cento. Anche qui gli incentivi fiscali hanno prodotto un effetto: con 721mila istanze, proprio il Veneto è la regione più attiva nell'utilizzo di questo strumento. Ma la Banca d'Italia segnala che non si arresta la caduta dei mutui per investimenti in costruzioni; fra il 2007 e il 2013, un taglio di oltre 12 miliardi per le imprese, quasi 10 per le famiglie: secondo il rapporto Ance sull'industria delle costruzioni, praticamente l'aggiustamento dei bilanci bancari è avvenuto quasi esclusivamente a spese del settore, sia in Italia che in Veneto. E nonostante le misure prese nel corso del 2013, i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni hanno continuato a creare una situazione di forte sofferenza, tanto che il tema resta una delle priorità per poter guardare alla ripresa. Una ripresa alla quale non sembra bastare quanto deciso nella Legge di Stabilità 2014, che «è apprezzabile nelle scelte, ma si caratterizza per l'esiguità delle risorse stanziare per le infrastrutture rispetto alle reali esigenze del Paese».

Ecco perché la terapia non può che essere «uno shock di investimenti sulla salvaguardia del territorio, sull'edilizia scolastica, sulla riqualificazione delle città e dei centri storici oltre che sulle manutenzioni», necessario «per invertire la tendenza - sottolinea il presidente dell'Ance Veneto - e salvaguardare un comparto sul quale insiste il 20% del Pil del manifatturiero regionale».

Nel 2010, l'accordo tra ministero dell'Ambiente e Regione Veneto aveva portato allo stanziamento di 45 milioni per 46 interventi, «ma nessuna opera finanziata da fondi governativi risulta oggi completata e i lavori sono in corso solo per il 3% del valore dei progetti. Ci sono troppe frammentazioni delle competenze e bisogna fare chiarezza sulle risorse disponibili. Dopo l'apertura dell'Europa conclude Schiavo - sul Patto di stabilità, il governo non ha più alibi: adesso indichi gli strumenti e i tempi per sbloccare le risorse e individui una cabina di regia che renda effettivi e immediati gli investimenti».



L'ITALIA RISCHIA DI PERDERE 42 MILIARDI DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI

L'occasione di crescita si dissolve nei mille rivoli della burocrazia, nella sconfinata frammentazione dei progetti finanziati e nella mancanza di un quadro comune che li contenga. E' così che il Sud, da anni, perde le poche occasioni concesse per recuperare il gap che lo separa dal resto del Paese e dall'Europa.

Lo spreco di risorse si può dedurre da un'analisi di Riccardo Padovani contenuta nell'ultimo rapporto Svimez, che mette a confronto (nel periodo 2007-2010) l'andamento del Pil misurato in pari potere d'acquisto nelle distinte regioni dell'Europa a 15. In media, fra il 2007 e il 2010, le aree della convergenza (le più povere dei vari paesi) hanno subito una caduta della ricchezza del 3,5 per cento contro il meno 1,7 delle aree più sviluppate. Ma l'Italia è andata decisamente peggio sia riguardo alla media, che rispetto a Grecia e Spagna, poli della crisi. Nel periodo considerato, infatti, l'area della convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), quanto a Pil in pari potere d'acquisto, ha subito un crollo del 4,6 per cento, contro il meno 4 della corrispondente area greca e il meno 3,8 della Spagna. I risultati hanno penalizzato, in genere, i paesi con maggior scempenso territoriale e la responsabilità del fallimento non può essere completamente attribuita all'uso fatto dei Fondi strutturali europei e della corrispondente dotazione che il bilancio dello Stato deve mettere sul piatto, precisa la Svimez, ma certo i risultati parlano chiaro, l'occa-

sione è andata persa e il problema va affrontato. Anche perché, secondo i calcoli del premier Renzi, sommando le «vecchie» risorse ancora da spendere, quelle previste per la programmazione 2014-2020, e i 55 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei prossimi sei anni ci saranno complessivamente 180 miliardi da impegnare: «l'ultima chance per la svolta» ha detto.

In realtà, secondo i dati del ministero della Coesione territoriale i miliardi a disposizione risultano essere 106 (84 per i prossimi anni più i 22 da spendere entro il 2015). E va anche precisato che la quota propriamente europea di quei fondi non va oltre i 42 miliardi: il resto proviene interamente dal bilancio dello Stato. La mancata crescita e l'aumento del debito pubblico potrebbero quindi mettere a rischio i futuri investimenti.

«Fino ad oggi le speranze di crescita sono naufragate nella burocrazia e lentezza che accomuna i nostri progetti e nella eccessiva frammentazione dei piani presentati dalle regioni» commenta Adriano Giannola, presidente della Svimez. «Il rientro degli investimenti è basso perché le risorse sono destinate a opere piccole: un rifacimento di una piazza là, un restauro qua, interventi spesso di bassa qualità. Si distribuisce un po' di lavoro, si coltivano le clientele, ma nel complesso non c'è un progetto unitario che favorisca la crescita».

Del fatto che la frammentazione fosse il nocciolo del problema se

ne erano già accorti Fabrizio Barca e Carlo Trigilia, ministri della Coesione economica nei governi Monti e Letta. Trigilia aveva avviato un processo di razionalizzazione della spesa, concentrazione degli obiettivi e controllo dei risultati, ma le buone pratiche rischiano ora di essere superate dai tempi stretti. «Gli interventi devono essere concentrati in pochi obiettivi qualificati e selezionati sulla base di una strategia volta ad affrontare i problemi di coesione territoriale» scriveva nel suo ultimo rapporto sull'attività svolta. Appena arrivato al ministero si era trovato sul tavolo oltre 400 azioni che chiedevano di essere ammessi ai finanziamenti e li aveva drasticamente ridotti ad una quarantina, finalizzandoli soprattutto all'occupazione e al rilancio delle imprese. Ma il nuovo governo (che non ha nominato un ministro ad hoc, ma ha assegnato la delega al sottosegretario della presidenza del Consiglio Graziano Delrio) dovendo accelerare i tempi della spesa e consegnare a Bruxelles l'Accordo di partenariato (il documento guida della nuova programmazione) entro il 22 aprile, ha riaperto le porte alle richieste delle regioni e ha fatto lievitare i progetti da finanziare a quota 330.

Il rischio frammentazione è tornato. I dati dell'ex ministro Barca sottolineano poi che fra il 2007 e il 2013 in diverse province del Sud la spesa procapite finanziata dai Fondi ha superato i 4 mila euro: visti i mancati effetti sull'occupazione, un'occasione sprecata.



SCURE DEL GOVERNO SULLA GREEN ECONOMY

Mentre il futuro del gas europeo balla assieme alla crisi ucraina, sul tavolo del governo Renzi è in buona evidenza un piano che darebbe il colpo finale alla credibilità dell'Italia nel settore strategico delle fonti rinnovabili. La manovra diluirebbe - in maniera retroattiva e non concordata - il periodo degli incentivi da 20 a 27 anni. Si prenderebbe meno per più tempo.

Secondo i tecnici che hanno preparato la proposta, per i singoli utenti non cambierebbe nulla: il governo negozierebbe con le banche un allungamento dei tempi di restituzione della cifra promessa. Un po' come quando si ottiene di dilazionare di un mutuo con una negoziazione sul tasso di interesse e sull'entità della rata.

«Con alcune differenze sostanziali», obietta Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club e fondatore di Green Italia. «Se questo provvedimento diventasse effettivamente operativo, per l'ennesima ci si troverebbe di fronte a regole che i governi hanno firmato per stracciarle il giorno dopo, un atto chiaramente incostituzionale. Mentre si continua a tenere la borsa larga dando 1,2 miliardi di euro in 20 anni al carbone del Sulcis, si esercita il pugno duro solo a danno delle rinno-

vabili. Con conseguenze che tra l'altro sarebbero devastanti anche sul fronte puramente economico se pensiamo che in gioco ci sono decine di miliardi di euro di finanziamenti bancari: che succederebbe se la metà andasse in sofferenza? La prima cosa che farebbero gli istituti di credito sarebbe chiudere il rubinetto dando addio alle speranze di una ripresa».

La lista dei problemi che la messa in mora degli accordi comporterebbe è lunga. Innanzitutto portare da 20 a 27 anni la durata di esercizio di un impianto non spetta al governo ma alle regioni: c'è il rischio che per alcuni impianti il prolungamento di attività siri veli impossibile. E poi i contratti bancari non prevedono solo la restituzione di una rata annuale, a fronte del prestito per costruire un impianto, ma anche l'esistenza di una solvibilità generale dell'azienda che potrebbe essere messa in discussione dalla diminuzione delle entrate annue per il minor gettito dagli impianti di rinnovabili.

«Ma in realtà le conseguenze più gravi sarebbero altre due», aggiunge Massimo Sapienza, coordinatore del Renewable Energy Summit che a marzo ha visto arrivare a Milano 11 fondi di investimento internazionali interessati alle

rinnovabili italiane. «La prima è una pesante perdita di immagine a livello internazionale: gli investitori sono stati invitati in Italia dall'Istituto per il commercio con l'estero per chiedere loro di rilanciare con un'iniezione di liquidità il settore, e dopo poche settimane si trovano di fronte la possibilità di un blitz che cambia retrospettivamente, per l'ennesima volta, le regole del gioco. Si fa una figura imbarazzante come Paese».

Il secondo punto sottolineato da Sapienza è legato al costo dell'energia. Nel 2008 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun) di un megawattora era 70 euro, ora è sceso a 45: «Un crollo merito delle rinnovabili che hanno abbassato il costo dei picchi di produzione e forniscono energia senza bisogno di carburante. Visto che in Italia si vendono circa 300 milioni di megawattora l'anno, scendere da 70 a 45 euro ha comportato un risparmio di parecchi miliardi di euro incamerati dalle società di vendita al dettaglio senza benefici per le famiglie. Se vogliamo abbassare il costo dell'elettricità per i cittadini qui ci sono i margini. Facendo arrivare agli utenti la discesa del prezzo e diminuendo le agevolazioni alle industrie energivore si raggiungerebbe l'obiettivo di risparmio indi-



cato dal governo».

Lo schiaffo italiano alle rinnovabili avverrebbe tra l'altro all'indomani della pubblicazione della terza parte del rapporto con cui gli scienziati dell'Ipcc hanno detto con chiarezza che, per evitare la catastrofe climatica, bisogna almeno triplicare l'energia pulita, in modo da ridurre l'uso dei combustibili fossili che destabilizzano l'atmosfera. Un obbligo ambientale che potrebbe trasformarsi in un'occasione di crescita economica visto che l'economia low carbon ha un tasso di occupazione più alto e potrebbe essere lanciata a costo zero. La transizione verso la green economy costerebbe, afferma la task force di esperti delle Nazioni Unite, lo 0,06 per cento del Pil globale potrebbe essere finanziata riconvertendo una quota dei sussidi che ogni anno vanno ai combustibili fossili (lo 0,7% del Pil globale).

In base al rapporto Ipcc la riconversione economica è dunque possibile, mentre i danni prodotti dalla mancata risposta alla minaccia climatica sarebbero altissimi: secondo l'ex chief economist della Banca Mondiale Nicholas Stern potrebbero raggiungere un livello compreso tra il 5 e il 20% del Pil globale.

E' molto probabile che nei

prossimi anni la spinta del mercato nei confronti delle rinnovabili e dell'efficienza energetica si rafforzi perché la richiesta di sicurezza cresce. E lo scenario attuale ci porta dritti dritti verso un aumento che può arrivare ai 5 gradi in più rispetto all'era preindustriale: una prospettiva che si ripercuoterebbe pesantemente sul ciclo idrico e sulla capacità di soddisfare i bisogni alimentari, facendo aumentare le tensioni e il rischio di nuove guerre.

